

13.0.5 (testo 2)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)*

1. Nelle Regioni in cui insistono Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è a loro destinata con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».

18.0.23 (testo 2)

CASTELLONE, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità dei *master* stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c*). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di *master* indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di *master*.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità di tali *master* alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di *master* indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di *master*. Allo stesso modo,

con esclusivo riferimento ai ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità emette un atto formale di riconoscimento dei *master* di cui al presente comma, i cui estremi vengono recepiti dalle Università, che a loro volta trasmettono alle Regioni e alle Province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di *master*.

3. Al fine di garantire la tempestiva erogazione dell'offerta formativa da parte delle Università, le Regioni e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità per quanto di propria competenza, esitano l'atto formale di riconoscimento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riconoscimento da parte delle Università.»

24.11 (testo 2)

PITTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese.».

27.0.28 (testo 2)

CANDIANI, RAMPI, CANGINI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "settanta";

c) all'articolo 65, sostituire le parole "ad euro 13.500", ovunque ricorrono, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a trenta giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta."

e) Il primo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente: "La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione Europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione".

f) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9-ter

(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della Cultura.

4. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

g) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente comma: "4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'art. 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al Decreto del Ministero della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della Cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità e "particolare interesse";

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lett. g), che precede, sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».